

**ACCORDO PER LA DELEGA DA PARTE DEL COMUNE DI ROVERETO AL COMUNE DI TRENTO AD ESEGUIRE LA GARA D'APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE E SERVIZIO DI PROCTORING DEI TEST PRESELETTIVI – PROVE A RISPOSTA MULTIPLA, DELLE PROVE SCRITTE E DELLE PROVE ORALI RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE (CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITÀ) DEL COMUNE DI TRENTO E DEL COMUNE DI ROVERETO PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI**

L'art. 16 bis, comma 2 bis, della legge provinciale sull'attività amministrativa - Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'art. 15 della Legge n. 241/1990 consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni in attività di interesse comune.

Per detti accordi, lo stesso comma 2, dell'art. 15, prevede che siano osservati, per quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge n. 241/1990;

il comma 2, dell'art. 11, prescrive:

- che detti accordi siano stipulati, a pena di nullità e salvo che la legge prescriva altrimenti, con atto scritto;
- che ad essi si applichino, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
- che detti accordi devono essere motivati, così come previsto in generale per ogni provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;

il comma 3, dell'art. 11, prescrive:

- che gli accordi sostitutivi di provvedimenti siano soggetti ai controlli previsti per questi ultimi.

Il Comune di Trento, nel periodo pandemico, così come indicato dalla normativa vigente, ha utilizzato lo strumento informatico per la gestione di alcuni concorsi con numero di iscritti elevato;

Tale strumento ha dato buona prova di sé, sia con riferimento all'esigenza di ottimizzare le procedure concorsuali permettendo al Comune di Trento un risparmio in termini di tempi e risorse organizzative, sia con riferimento alla possibilità di favorire la massima partecipazione ai percorsi selettivi; non va nemmeno sottovalutata la necessità di mantenere gli enti al passo con i tempi evitando che un ritardo in questo senso possa poi ulteriormente penalizzarli nella già complessa e spesso poco proficua ricerca di personale; per questi motivi si ritiene che le procedure di selezione svolte attraverso sistemi elettronici, debbano diventare patrimonio delle amministrazioni, come eredità positiva di questo sfortunato periodo di pandemia.

La decisione di effettuare delle procedure selettive/concorsuali in modalità informatica va peraltro valutata con cognizione di causa e selettivamente, in ragione delle esigenze volta per volta presenti con riferimento alla specifica procedura;

vi è quindi la necessità di utilizzare uno strumento contrattuale flessibile per consentire all'amministrazione di "staccare" alla bisogna il servizio alle condizioni economiche e funzionali più vantaggiose ed efficienti.

Tale opportunità si ritiene possa essere utilmente fornita dall'utilizzo dell'accordo quadro, strumento che proprio per la sua flessibilità si ritiene essere il più adatto allo scopo.

La selezione del fornitore con cui stipulare questo accordo quadro, sarà quindi effettuata sul mercato tramite procedura comparativa a mezzo del sistema dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".

Il Comune di Rovereto, dopo aver acquisito informazioni dal comune di Trento in ordine alla funzionalità delle procedure informatiche di gestione dei percorsi selettivi/concorsuali, ritiene di poter essere anche lui interessato ad un loro utilizzo.

Venuto a conoscenza del fatto che il comune di Trento stava per intraprendere una procedura di gara per la selezione del fornitore cui affidare l'incarico di gestire le procedure informatizzate di selezione del personale, ha chiesto di poter stipulare, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 2 bis, della legge provinciale sull'attività amministrativa - Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 15, della L. n. 241/1990, un accordo amministrativo per poter fruire anch'esso dell'opportunità di stipulare, secondo le sue eventuali necessità, contratti di fornitura del servizio oggetto del contratto, con il fornitore individuato.

Tutto ciò premesso,

tra

il comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore dott. Franco Ianeselli, autorizzato con delibera della giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

e

il comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore dott. Francesco Valduga, autorizzato con delibera della giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Premesse

Si dà atto che le premesse di questo atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### Art. 2 Oggetto

Oggetto del presente accordo è la DELEGA da parte del comune di Rovereto al comune di Trento ad eseguire la gara d'appalto sotto soglia comunitaria per l'affidamento, mediante Accordo quadro con un unico operatore economico, del servizio di realizzazione e gestione mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring dei test preselettivi – prove a risposta multipla, delle prove scritte e delle prove orali relative alle procedure concorsuali pubbliche (concorsi, selezioni, mobilità) del comune di Trento e del comune di Rovereto per tutti i profili professionali. Il comune di Trento svolgerà, in virtù di tale delega, per conto del comune di Rovereto, tutti gli adempimenti connessi al suo ruolo di Stazione Appaltante Delegata.

#### Art. 3 Modalità di svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo

La gara d'appalto per l'individuazione del Fornitore sarà svolta dal comune di Trento in qualità di Stazione Appaltante Delegata in nome e per conto anche del comune di Rovereto.

L'Accordo quadro stipulato dal comune di Trento in qualità di Stazione Appaltante Delegata con il Fornitore individuato a seguito di gara d'appalto sarà quindi utilizzabile anche dal comune di Rovereto, che, in via autonoma, potrà richiedere, previo accordo con il comune di Trento, il servizio di cui all'art. 2, stipulando al bisogno gli appositi contratti attuativi con il Fornitore nell'ambito del limite massimo di spesa dell'importo dell'Accordo Quadro, alle condizioni contrattuali previste dal medesimo Accordo.

Le condizioni contrattuali e le modalità di utilizzo del servizio previste dall'Accordo dovranno essere rispettate tanto dal comune di Trento quanto dal comune di Rovereto.

I contratti attuativi stipulati da entrambi i comuni (comune di Trento e comune di Rovereto) concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa dell'Accordo quadro.

I limiti economici di fornitura stabiliti nell'Accordo quadro per la determinazione del suo valore saranno gestiti dal comune di Trento in qualità di Stazione Appaltante Delegata e quindi il comune di Rovereto potrà avvalersene in accordo con il comune di Trento.

Di questo Accordo dovrà essere dato conto nel capitolato e nel disciplinare di gara, in modo che il Fornitore individuato abbia contezza del fatto che il suo servizio potrà essere richiesto tanto dal comune di Trento quanto dal comune di Rovereto, alle medesime condizioni sia economiche che contrattuali.

#### Art. 4 Durata e recesso

Il presente accordo ha durata pari a quella dell'Accordo quadro cui fa riferimento, comprese eventuali rinnovi/proroghe.

Le Amministrazioni hanno la possibilità di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sei (6) mesi che deve essere comunicato tramite PEC.

#### Art. 5 Obblighi del comune di Rovereto nei confronti del comune di Trento

Per quanto riguarda l'applicazione di penali, la disposizione di risoluzione contrattuale, l'incameramento della garanzia definitiva, si osservano le attribuzioni di competenza per singola Amministrazione comunale previste dal capitolato speciale d'appalto, fermo restando che la risoluzione dell'Accordo quadro spetta unicamente alla Stazione Appaltante Delegata comune di Trento. In ogni caso, il comune di Rovereto è tenuto ad informare tempestivamente il comune di Trento in merito alle azioni che intende intraprendere nei confronti dell'Appaltatore negli ambiti sopra indicati.

L'eventuale fruizione di prestazioni in subappalto dovrà avvenire in accordo con il comune di Trento.

Per quanto riguarda altri obblighi del comune di Rovereto nei confronti del comune di Trento, si applica quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

#### Art. 6 Oneri

Le parti danno atto che questo Accordo non prevede alcun onere a carico degli enti sottoscrittori.

per il comune di Trento

il \_\_\_\_\_

il Sindaco  
dott. Franco Ianeselli

FIRMA DIGITALE

---

per il comune di Rovereto

il \_\_\_\_\_

il Sindaco  
dott. Francesco Valduga

FIRMA DIGITALE

---